PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Ultimo aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di OLIDATA S.p.A. il 26 ottobre 2026

1. Finalità della Procedura

In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato, il Consiglio di Amministrazione di OLIDATA S.p.A. (la "**Società**") ha approvato nella riunione del 25 settembre 2024 la presente procedura (la "**Procedura**") per la disciplina e il trattamento delle informazioni privilegiate per quanto riguarda la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società. La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e ad assicurare la tempestiva, completa e adeguata comunicazione al mercato da parte della Società delle informazioni privilegiate del Gruppo, garantendo al tempo stesso la massima riservatezza e confidenzialità sino al momento della loro diffusione al pubblico.

La presente versione della Procedura entra in vigore con effetto dalla sua approvazione e pubblicazione sul sito internet della Società e sostituisce integralmente la precedente versione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili.

2. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura, i termini indicati con la lettera maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

Amministratore Delegato: indica l'amministratore delegato della Società.

Azioni: indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan.

Collegio Sindacale: indica il Collegio Sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: indica il Consiglio di Amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Dipendenti: indica i dipendenti della Società o delle sue Controllate non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

Fatti Rilevanti: ha il significato indicato nell'articolo 8 della presente Procedura.

Group Chief Financial Officer: indica il Group Chief Financial Officer della Società.

Gruppo: indica la Società e le sue Controllate.

Informazione Privilegiata: indica, ai sensi dell'articolo 7 del MAR, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione ha carattere preciso se:

a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; ed

b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è

inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e ivi enunciati. A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento o una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

(i) lo stato delle negoziazioni contrattuali;

(ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;

(iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari e le condizioni di collocamento;

(iv) le condizioni provvisorie di collocamento di strumenti finanziari;

(v) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o sia cancellato da un tale indice;

(vi) la conclusione di contratti preliminari;

(vii) i dati e le informazioni contabili destinati ad essere riportati nel bilancio annuale, nella relazione finanziaria semestrale o nelle informazioni finanziarie periodiche trimestrali pubblicate dalla Società.

Per "*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni*" s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 1 bis, del MAR, le Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato conservano tale qualificazione e devono essere mantenute riservate, pur non essendo soggette all'obbligo di comunicazione al pubblico fino al verificarsi dell'evento o delle circostanze finali, salvo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 7, del MAR.

Informazione Rilevante: indica un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda direttamente la Società, anche con riferimento ad una o più Controllate, e che abbia tutte le caratteristiche per assumere, in un secondo, anche prossimo, momento, natura di Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora, nel loro complesso, i requisiti previsti dall'articolo 7 del MAR per essere qualificata come tale.

Informazione Riservata: indica le informazioni aziendali relative, direttamente o indirettamente, alla Società e/o ai suoi Strumenti Finanziari, che, pur non rivestendo i caratteri delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti, non siano di pubblico dominio e che per il loro oggetto o per altre loro caratteristiche abbiano comunque carattere riservato verso soggetti non tenuti ad obblighi di riservatezza in base alla normativa vigente o per accordi contrattuali.

Linee Guida Consob: Linee Guida emesse dalla Consob in data 13 ottobre 2017 sulla "*Gestione delle informazioni privilegiate*" n. 1/2017.

MAR o *Market Abuse Regulation*: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Emittenti: indica il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato.

Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata o **SDIR**: indica un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla Consob.

Società: indica OLIDATA S.p.A.

Soggetti Rilevanti: indica

(i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;

(ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i Dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate che concernono la Società;

(iii) i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti i) e ii) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società;

(iv) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione;

(v) qualunque altro soggetto che possegga Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai precedenti punti, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Strumenti Finanziari: indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) gli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere (a), (b) o (c) che precedono, il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, *credit default swap* e contratti finanziari differenziali).

TUF: indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato.

3. Destinatari della Procedura

La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti (i "**Soggetti Interessati**") e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Rilevanti, delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e le sue Controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

Ai sensi dell'articolo 17 del MAR (*Comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate*) la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società ovvero le società Controllate, se tali da assumere le caratteristiche di Informazioni Privilegiate per la Società stessa. Fermo restando l'obbligo di riservatezza, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato segue la disciplina speciale di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 1 bis e 4 bis, del MAR.

La Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni occorrenti affinché queste ultime forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal MAR. Le Controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

4. Obblighi e divieti dei destinatari

I Soggetti Interessati al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari, sia di evitare

abusi di mercato devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

In particolare, i Soggetti Interessati sono tenuti a:

(i) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate;

(ii) trattare le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;

(iii) assicurare che le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio e comunque nel rispetto della Procedura.

È fatto divieto ai Soggetti Interessati:

(i) di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo e mezzo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo;

(ii) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;

(iii) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;

(iv) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

L'articolo 9 del MAR (*Condotta legittima*) prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata.

La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del MAR che riguardano direttamente la Società, anche riferibili alle sue Controllate se tali da assumere caratteristiche di Informazione Privilegiata per l'Emittente stesso, secondo le modalità previste dall'articolo 10 della presente Procedura.

5. Trattamento delle Informazioni Rilevanti, delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate

L'Amministratore Delegato della Società, anche tenuto conto delle Linee Guida Consob, costituisce la funzione della Società deputata all'applicazione e alla gestione della presente Procedura ed è titolare di tutti i poteri, risorse e competenze per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati. Al riguardo, l'Amministratore Delegato opera, ove necessario o opportuno, con le funzioni interne della Società di volta in volta interessate in relazione al contenuto di ciascuna informazione.

Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, il Vicepresidente ove nominato.

Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il "**Responsabile**").

Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, con il supporto delle funzioni interne della Società di volta in volta interessate in relazione al contenuto di ciascuna informazione, mantenendo la massima riservatezza, facendo in modo che siano comunicate solo alle persone strettamente indispensabili e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette informazioni sia effettuata senza pregiudizio del carattere potenzialmente privilegiato delle stesse. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità che intende adottare per la diffusione delle suddette informazioni.

6. Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni

I Soggetti Interessati debbono informare senza indugio il Responsabile in merito a tutte le informazioni riguardanti la Società o le Controllate che possano assumere la qualifica di Informazioni Rilevanti, ovvero i Fatti Rilevanti, come di seguito definiti, e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Inoltre, dovranno informare il Responsabile in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente con la cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

Il soggetto individuato dalle Controllate avvisa senza indugio l'Amministratore Delegato della Società in merito alle Informazioni Rilevanti originatesi nelle Controllate.

Una volta individuata una specifica Informazione Rilevante, il Responsabile provvede all'apertura di un'apposita sezione dell'Elenco e procede a monitorare le fasi di avanzamento del processo di formazione dell'Informazione Privilegiata e individua il momento in cui l'Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata.

La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la verifica della sussistenza dell'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del MAR, ovvero dell'applicabilità della disciplina delle tappe intermedie di un processo prolungato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 bis, del MAR, oppure, ricorrendone i presupposti, l'avvio della procedura di ritardo ai sensi dell'articolo 11 della presente Procedura, è effettuata dal Responsabile di concerto con il Group Chief Financial Officer. Resta in ogni caso inteso che il Responsabile ha sempre la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

La Società formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole le seguenti informazioni:

- data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata;
- data e ora in cui la Società ha deciso in merito;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa. Con riferimento alle tappe intermedie dei processi prolungati, la Società documenta altresì la relativa qualificazione, l'individuazione del processo e dell'evento finale atteso, nonché le misure adottate per assicurarne la riservatezza; ove l'informazione abbia natura privilegiata, il Registro di cui all'articolo 15 è istituito e aggiornato indipendentemente dall'obbligo di comunicazione al pubblico.

7. Esclusioni

La Società, previo assenso del Responsabile e a condizione che esistano un obbligo di riservatezza, un rapporto giustificativo e misure organizzative idonee a segregare le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate o le Informazioni Privilegiate, può comunicare, esclusivamente per ragioni d'ufficio e nel rispetto

di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili e facendo in modo che sia mantenuta la riservatezza, le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate.

La comunicazione potrà avvenire, a titolo esemplificativo, verso i seguenti soggetti:

a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;

b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;

c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);

d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;

e) agenzie di *rating*;

f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;

g) qualsiasi ufficio governativo, Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate o le Informazioni Rilevanti relative alla Società e le informazioni inerenti le Controllate. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a *(i)* ricevere le stesse, *(ii)* a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario come indicato all'articolo 4 della Procedura, e *(iii)* a mantenere riservate tali informazioni.

I predetti obblighi dovranno essere rispettati sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico ai sensi del MAR.

La comunicazione a soggetti terzi di Informazioni Privilegiate è consentita nei limiti dell'articolo 10 del MAR e dell'articolo 17, paragrafo 8, del MAR, nel normale esercizio dell'attività lavorativa, della professione o della funzione e nel rispetto dei presidi di riservatezza. Qualora si tratti di Informazioni Privilegiate relative a tappe intermedie di un processo prolungato, non è richiesta l'attivazione della procedura di ritardo di cui all'articolo 11 della presente Procedura, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, paragrafi 1 bis e 7, del MAR.

Qualora il Responsabile abbia motivo di ritenere che non sia più garantita la riservatezza di Informazioni Privilegiate la cui comunicazione è stata ritardata o di Informazioni Privilegiate relative a tappe intermedie di processi prolungati non comunicate al pubblico, ne dispone la comunicazione al pubblico quanto prima possibile, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del MAR.

L'articolo 9 del MAR (*Condotta legittima*) prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata.

8. Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

Di seguito è fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni privilegiate che potrebbero interessare un emittente (ciascuno il "**Fatto Rilevante o Fatti Rilevanti**"). In particolare, si tratta delle informazioni attinenti:

a) assetti proprietari;

b) composizione del *management*;

c) piani di incentivazione del *management*;

d) attività dei revisori;

e) operazioni sul capitale;

f) emissione di strumenti finanziari;

g) caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;

h) acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;

i) ristrutturazioni e riorganizzazioni;

j) operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;

k) procedure concorsuali;

l) contenzioso legale;

m) revoca di affidamenti bancari;

n) svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;

o) brevetti, licenze, diritti, ecc.;

p) insolvenze di importanti debitori;

q) distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;

r) acquisto o vendita di asset;

s) andamento della gestione;

t) variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);

u) ricevimento o annullamento di ordini importanti;

v) ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;

w) modifica dei piani di investimento;

x) policy di distribuzione di dividendi;

y) tutte le altre tipologie di informazioni di volta in volta indicate dalla Consob.

Inoltre, sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, a titolo esemplificativo, i seguenti:

i. dati o rapporti pubblicati da autorità dedite alle rilevazioni statistiche;

ii. analisi delle società di *rating*, ricerche, raccomandazioni, concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;

iii. decisioni di Banche Centrali relative ai tassi di interesse;

iv. provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo;

v. provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso; nonché

vi. provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza.

9. Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

I Soggetti Interessati pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;

b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;

c) custodire i suddetti documenti in loro possesso in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;

d) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

I Soggetti Interessati che dispongano di documenti o informazioni anche potenzialmente privilegiate devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato. In caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione.

Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o Informazioni Privilegiate, oggetto della procedura di ritardo, deve evidenziare il carattere strettamente riservato, apponendo la dicitura "*STRETTAMENTE RISERVATO*".

I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentire l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o ad Informazioni Privilegiate, i Soggetti Interessati coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

10. Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate

Il Responsabile procede, a nome della Società e attraverso il Group Chief Financial Officer, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

La divulgazione al mercato di Informazioni Privilegiate è in ogni caso effettuata in modo chiaro, completo e tempestivo, evitando asimmetrie informative tra gli investitori e il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale di concerto con il Group Chief Financial Officer, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli articoli 7 e 17 del MAR.

La Società comunica al mercato, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e sono soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del MAR, mediante apposito comunicato secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. La diffusione delle Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; ovvero (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione. Per le Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato l'obbligo di comunicazione sorge, in via ordinaria, al verificarsi dell'evento o delle circostanze finali, individuati anche

alla luce dell'elenco non esaustivo di cui al Regolamento delegato (UE) 2026/789; restano fermi gli obblighi di riservatezza, di tenuta del Registro e di comunicazione in caso di perdita della riservatezza previsti dal MAR.

Il Responsabile provvede con l'ausilio del Group Chief Financial Officer, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare e il Group Chief Financial Officer provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate nel rispetto della normativa primaria e secondaria pro tempore vigente.

La Società è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note. In presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse il comunicato sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.

Qualora le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche secondo modalità non conformi alla presente Procedura, la Società, avvalendosi del Group Chief Financial Officer, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni contemporaneamente, nel caso di divulgazione intenzionale e tempestivamente nel caso di divulgazione non intenzionale.

La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, deve conservarle sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno cinque anni. Il sito *internet* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:

i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;

ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;

iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.

Nel caso di diffusione di comunicati a mercato aperto, il Group Chief Financial Officer previo coordinamento con l'Amministratore Delegato, ne dà preavviso, con congruo anticipo anche per le vie brevi, a Borsa Italiana e Consob, allo scopo di consentire alle autorità l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

Nel caso in cui la Società od altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato finanziario, il Responsabile provvede a: (a) comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro; (b) trasmettere alla Consob e alla società di gestione del mercato la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri. Qualora, nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario, venga comunicata un'Informazione Privilegiata a soggetti non tenuti a un obbligo di riservatezza, il Responsabile provvede a comunicarla al pubblico secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 17, paragrafo 8, del MAR.

In ogni caso, ove i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dalle competenti strutture interne e, ove richiesto dalla normativa, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari istituito ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF.

11. Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate

11.1. Condizioni per il Ritardo

L'articolo 17, comma 4, del MAR stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali i soggetti obbligati (emittenti aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato) possono, sotto la propria responsabilità, ritardare legittimamente la comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata.

In particolare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del MAR, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;

b) il ritardo non sarebbe in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con altri tipi di comunicazione da parte della Società sulla stessa questione, tenuto conto delle situazioni e delle tipologie di comunicazione di cui agli Allegati II e III al Regolamento delegato (UE) 2026/789;

c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Con riferimento ai processi prolungati, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie non è soggetta all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del MAR e non richiede, pertanto, l'attivazione della procedura di ritardo, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza e di procedere alla comunicazione nei casi previsti dall'articolo 17, paragrafo 7, del MAR. L'eventuale ritardo della comunicazione dell'evento o delle circostanze finali resta disciplinato dal presente articolo 11. Per valutare la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, la Società tiene conto delle disposizioni applicabili e degli orientamenti ESMA pro tempore applicabili.

La scelta di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è assunta dal Responsabile.

Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o in ogni caso lo ritenga necessario, il Responsabile può rimettere la decisione relativa al ritardo all'organo consiliare. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo possono essere effettuate con l'eventuale supporto dell'Ufficio Legale e delle strutture aziendali della Società di volta in volta competenti.

11.2. Adempimenti relativi al ritardo

Nel caso di applicazione della procedura di ritardo, il Responsabile adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la secretazione dell'Informazione Privilegiata ritardata ed il mantenimento della sua riservatezza, anche al fine di evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata. Al riguardo, il Responsabile:

i. provvede affinché le persone che abbiano avuto accesso ad Informazioni Privilegiate non diffuse, ricevano, anche via *mail*, una specifica lettera di *disclaimer*, da conservarsi agli atti della Società. Il *disclaimer* richiederà, rammentati i doveri giuridici e regolamentari che derivano dalla conoscenza di Informazioni Privilegiate, la conferma e la presa visione del fatto che il ricevente sia a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate stesse;

ii. cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'Informazione Privilegiata medesima nel caso in cui vengano meno le condizioni che abbiano

legittimato il ritardo.

Nel caso in cui, ai sensi del precedente paragrafo 11.1, sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione delle seguenti informazioni su supporto durevole:

1. data e ora:
   - della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
   - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
   - della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
2. identità delle persone responsabili:
   - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
   - del monitoraggio continuo delle condizioni per il ritardo;
   - dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
   - della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
3. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
   - le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; e
   - le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

11.3. Notifica del ritardo e comunicazione delle informazioni

In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione. La Società che ha ritardato la comunicazione delle Informazioni Privilegiate notifica tale ritardo alla Consob in conformità alle modalità di cui alla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016, immediatamente dopo la comunicazione dell'Informazione Privilegiata.

La notifica è predisposta dal Group Chief Financial Officer e dalle altre strutture aziendali di volta in volta competenti ed è trasmessa alla Consob a cura del Group Chief Financial Officer tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Nel caso in cui la Società abbia ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata e quest'ultima perda successivamente tale natura, la Società non sarà tenuta a comunicare tale informazione né al pubblico né alla Autorità competente (ove applicabile), fermi restando gli obblighi derivanti dalla Procedura relativa alla tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, la Società trasmetterà su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del MAR e dalle relative norme tecniche di attuazione.

Qualora non possa più essere garantita la riservatezza di Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del MAR, ovvero di Informazioni Privilegiate relative a tappe intermedie di un processo prolungato non comunicate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del MAR, la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate. Allo stesso modo, qualora una voce si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente articolo 11 o a Informazioni Privilegiate relative a tappe intermedie di un processo prolungato non comunicate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del MAR, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (c.d. rumors), la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate.

Quando la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto comunicano Informazioni Privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, la Società ha l'obbligo di dare integrale o effettiva comunicazione al pubblico della suddetta Informazione Privilegiata, contestualmente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Il suddetto obbligo non opera nel caso in cui la persona che riceve le Informazioni sia tenuta ad un obbligo di riservatezza indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Si precisa, infine, che il ritardo può trovare applicazione anche con riferimento agli eventi e alle circostanze delle Controllate della Società.

Qualora la Società abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, il Responsabile comunica alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dal MAR(*cfr.* articolo 4, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052), salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, il Responsabile segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal MAR.

Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo.

12. *Rumors*

Il Responsabile, con l'ausilio del Group Chief Financial Officer, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, potrà in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della società (e, ove rilevante, di società Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumors*) valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al pubblico quanto prima possibile, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del MAR, qualora un rumor sufficientemente accurato si riferisca a Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo ovvero a tappe intermedie di un processo prolungato non comunicate al pubblico e indichi che la relativa riservatezza non è più garantita.

13. Violazione del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

La violazione degli obblighi stabiliti dalla Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.

In caso di violazione da parte di un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione,

l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se commessa da altri Soggetti Interessati (diversi dagli Amministratori e dai Sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazioni delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti), nonché delle disposizioni del Codice Civile.

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti dei relativi autori e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ai sensi delD.Lgs. 231/2001 come successivamente modificato e integrato.

Si rammenta, infine, che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, 185 e ss. TUF) e amministrativa (artt. 187-*bis*, 187-*ter* e ss. TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti. L'allegato B alla presente Procedura (l'"**Allegato B**") contiene una sintetica descrizione delle sanzioni previste dal TUF, come successivamente modificato e integrato e dalla normativa applicabile per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e (ii) manipolazione del mercato.

14. Sondaggi di mercato

La comunicazione di informazioni funzionale alla realizzazione di sondaggi di mercato, nonché l'eventuale ricezione di informazioni nel contesto di detti sondaggi, sono gestite dalla Società, direttamente e/o – ove applicabile – per il tramite di terzi, in conformità e nel rispetto della normativa vigente.

15. Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

15.1. Registro

In conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del MAR, la Società istituisce e tiene un registro delle persone che nella Società stessa ed eventualmente nelle Controllate e nelle controllanti (ove esistenti) hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "**Registro**").

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione del 12 giugno 2026 (il "**Regolamento 1291**"), che ha abrogato e sostituito il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210, stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso delle sezioni del Registro e il relativo aggiornamento.

Devono essere iscritte nel Registro le persone che (i) hanno accesso su base regolare o occasionale a Informazioni Privilegiate, quando (ii) tale accesso avviene in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del Registro. Per quanto riguarda il requisito *sub* (i), si precisa che l'accesso ad Informazioni Privilegiate è la circostanza che fa sorgere l'obbligo di iscrizione nel Registro e la legittimità della stessa iscrizione, anche se detto accesso sia soltanto occasionale.

Secondo quanto previsto dal MAR e dal Regolamento 1291, il Registro è in formato elettronico, redatto secondo il modello fornito dal Regolamento 1291(cfr. Allegato A alla presente Procedura), ed è strutturato in due distinte sezioni:

(i) una sezione per ciascuna informazione privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (c.d. "**sezione occasionale**");

(ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (c.d. "**sezione permanente**").

Le sezioni del Registro sono predisposte sulla base del Modello 1 e del Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 riportati nell'Allegato A.

Il Registro consiste in un sistema accessibile via *Internet/Intranet* protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali d'accesso.

Il Registro deve garantire:

(i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che necessitano di accedervi in virtù della funzione svolta o della posizione ricoperta;

(ii) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;

(iii) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

Il Registro è unico per il Gruppo ed è tenuto dal *Group Chief Financial Officer* o dal soggetto individuato quale responsabile, con il supporto delle competenti strutture della Società (il "**Responsabile del Registro**") in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Allegato I del Regolamento 1291. Oltre alle funzioni individuate al presente articolo, il Responsabile del Registro cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del MAR qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto della Società, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare il Registro, la Società rimane pienamente responsabile degli obblighi di cui al presente articolo. La Società conserva sempre il diritto di accesso al Registro.

Il Registro, su richiesta della Consob, è trasmesso appena possibile alla stessa tramite il mezzo elettronico indicato sul proprio sito *internet*.

Il Consiglio di Amministrazione (ovvero il/i soggetto/i dallo stesso delegato/i), procede all'individuazione, ai fini dell'iscrizione nella "sezione permanente" del Registro, dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno sempre accesso ad Informazioni Privilegiate e le motivazioni dell'iscrizione. I dati di coloro che sono iscritti nella "sezione permanente" non sono ripresi nelle "sezioni occasionali".

L'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro nelle "sezioni occasionali" avviene a cura del Responsabile che, a tal fine, si avvale del Group Chief Financial Officer. La sezione relativa alla specifica Informazione Privilegiata deve essere attivata anche per le tappe intermedie di processi prolungati che costituiscano Informazioni Privilegiate, pur in assenza dell'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del MAR.

Subito dopo l'iscrizione di una persona nel Registro, il Responsabile provvede ad informare per iscritto la stessa in merito: (i) alla sua iscrizione nel Registro; e (ii) all'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Responsabile del Registro provvede, inoltre, all'aggiornamento del Registro. L'articolo 18, paragrafo 4, del MAR precisa che l'aggiornamento del Registro deve essere disposto senza indugio, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nei seguenti casi:

(a) variazione delle motivazioni per cui un soggetto è iscritto, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della persona da una sezione all'altra del Registro;

(b) iscrizione di nuovi soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate;

(c) venir meno dell'accesso ad Informazioni Privilegiate da parte di soggetti iscritti (nella "sezione permanente" o nelle "sezioni occasionali").

L'aggiornamento deve essere altresì disposto, per ciascun soggetto iscritto, in relazione al suo accesso alle varie fasi successive di "maturazione" del complesso di circostanze o dell'evento rilevante che dà luogo all'Informazione Privilegiata. L'aggiornamento deve indicare la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

L'aggiornamento viene disposto a cura del Responsabile della Società che, a tal fine, si avvale del Group Chief Financial Officer, in conformità alla normativa, sulla base delle segnalazioni tempestivamente inviate da parte dei soggetti a conoscenza delle Informazioni Privilegiate.

Il Responsabile del Registro rende, altresì, noti ai Soggetti Interessati già iscritti nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardano, ivi inclusa la cancellazione, con le medesime modalità sopra indicate.

Le comunicazioni relative (i) all'iscrizione nel Registro, unitamente a copia della presente Procedura, (ii) alla cancellazione dallo stesso, (iii) agli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute, nonché degli obblighi che derivano dall'avere accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, sono effettuate secondo gli schemi allegati alla presente Procedura (*cfr.* "**Allegato C**").

La Società, o la persona che agisce in nome e per conto della stessa, deve adottare, tempestivamente, ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone iscritte nel Registro al momento della loro iscrizione, per iscritto o mediante posta raccomandata o comunicazione a mani ovvero rispondendo via *e-mail*, prendano atto:

a) della loro iscrizione nel Registro, della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute;

b) degli obblighi che derivano dall'avere accesso ad Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei suddetti obblighi o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

A tal fine, ciascuna persona iscritta nel Registro dovrà – in occasione della ricezione della prima comunicazione e di eventuali successive comunicazioni relative ad aggiornamenti degli obblighi giuridici e delle sanzioni applicabili e/o della presente Procedura – rispondere via *e-mail* (all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta), comunicando di aver preso atto della presente Procedura e degli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso ad Informazioni Privilegiate, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

Il Responsabile del Registro conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Il Responsabile del Registro consegna ai Soggetti Interessati che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

Il Responsabile del Registro ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell'esperienza applicativa maturata, sottoponendo all'Amministratore Delegato le proposte di modifica e/o integrazione della Procedura ritenute necessarie o opportune.

Il Responsabile del Registro provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Interessati le modifiche e/o le integrazioni della Procedura e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel presente articolo.

I dati relativi ai soggetti iscritti nel Registro sono conservati per almeno cinque anni dalla redazione o

dall'aggiornamento del Registro.

15.2. Elenco Informazioni Rilevanti (RIL)

La Società istituisce un elenco delle Informazioni Rilevanti nel quale sono indicate, per ciascuna Informazione Rilevante, le persone che hanno accesso alla stessa (l'"**Elenco**").

L'Elenco è istituito con la finalità di assicurare la tracciabilità delle persone che hanno avuto accesso ad Informazioni Rilevanti. Qualora l'Informazione Rilevante (i) non diventa Privilegiata oppure (ii) pur diventando Privilegiata, è comunicata al mercato, fatta oggetto di procedura di ritardo ai sensi dell'articolo 11 che precede, ovvero mantenuta riservata in quanto tappa intermedia di un processo prolungato ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 bis e 4 bis, del MAR, la Società indica tale circostanza nell'Elenco.

Il Responsabile del Registro è anche responsabile della corretta tenuta dell'Elenco. In particolare, il Responsabile del Registro individua le Informazioni Rilevanti, registrandole nell'Elenco e annotando nel corso dell'evoluzione delle Informazioni Rilevanti i soggetti che ne sono venuti a conoscenza. L'Elenco viene gestito secondo le modalità previste per il Registro, con gli opportuni adattamenti.

Il Responsabile del Registro invia senza indugio alla persona iscritta nell'Elenco comunicazione secondo gli schemi allegati alla presente Procedura (*cfr.* "**Allegato D**"): *(i)* dell'iscrizione nell'Elenco, unitamente a copia della presente Procedura; *(ii)* della cancellazione dallo stesso; *(iii)* degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute con riferimento all'Informazione Rilevante, nonché *(iv)* degli obblighi di riservatezza che derivano dall'avere accesso ad Informazioni Rilevanti. Ciascuna Persona dovrà – in occasione della ricezione della prima comunicazione e di eventuali successive comunicazioni relative ad aggiornamenti degli obblighi di riservatezza e/o della presente Procedura – rispondere via *e-mail* a (l'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta), comunicando di aver preso atto della presente Procedura e degli obblighi di riservatezza in essa indicati.

16. Trattamento dei Dati Personali

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Tutti i dati relativi alle Persone Rilevanti sono trattati nel rispetto delle norme adottate dalla Società in materia di tutela dei dati personali e in conformità con la normativa applicabile. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, rese edotte di quanto segue:

a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;

c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

d) i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679;

e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare;

f) Titolare: OLIDATA S.p.A.

17. Modificazioni e integrazioni

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da

autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ALLEGATI

Allegato A: Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291

Allegato B: Estratto normativo

Allegato C: Comunicazioni Registro

Allegato D: Comunicazioni Elenco

Allegato E: Lettera di comunicazione alle Controllate

ALLEGATO A – Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291

MODELLO 1

Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Descrizione della specifica informazione privilegiata cui la presente sezione fa riferimento:

Data e ora di creazione della presente sezione (ossia quando è stata individuata la specifica informazione privilegiata)**: [***aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)*]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento della presente sezione: [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)*]

Data di trasmissione all'autorità competente: [*aaaa-mm-gg*]

Nome/i del titolare dell'accesso (per un fornitore terzo: nome/i della persona fisica di contatto)	Cognome/i del titolare dell'accesso (per un fornitore terzo: cognome/i della persona fisica di contatto)	Numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora dell'accesso alla specifica informazione privilegiata)	Cessato (data e ora della cessazione dell'accesso alla specifica informazione privilegiata)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o, in alternativa, data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri senza spazi]	[ruolo, funzione, motivo; per terzi: denominazione e indirizzo del fornitore]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg]

MODELLO 2

Modello per la sezione degli accessi permanenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Data e ora di creazione della sezione degli accessi permanenti: [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)***]**

Data e ora dell'ultimo aggiornamento della sezione degli accessi permanenti: [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)***]**

Data di trasmissione all'autorità competente: [*aaaa-mm-gg***]**

Nome/i del titolare dell'accesso (per un fornitore terzo: nome/i della persona fisica di contatto)	Cognome/i del titolare dell'accesso (per un fornitore terzo: cognome/i della persona fisica di contatto)	Numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora dell'accesso a tutte le informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora della cessazione dell'accesso a tutte le informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o, in alternativa, data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri senza spazi]	[ruolo, funzione, motivo; per terzi: denominazione e indirizzo del fornitore]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg]

ALLEGATO B – Estratto normativo

Di seguito è fornita una selezione delle disposizioni sanzionatorie del TUF, come modificate, da ultimo, dal D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ferma restando la prevalenza del testo normativo pro tempore vigente, per gli illeciti di *(i)* abuso di Informazioni Privilegiate e *(ii)* manipolazione del mercato.

Art. 184 - **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate**

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-*bis*. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 186 - Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187 - Confisca

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Art. 187-bis - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. …*omissis*…

3. …*omissis*…

4. …*omissis*…

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter - Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

3. …*omissis*…

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. …*omissis*…

6. …*omissis*…

7. …*omissis*…

Art. 187-ter.1 - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014,

dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.

9. [Abrogato dal D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128].

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. [Abrogato dal D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128].

Art. 187-quater - **Sanzioni amministrative accessorie**

1. La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014, può applicare:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi enon superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei

confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-*sexies* - Confisca

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo importa la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo può ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.

Art. 187-*septies* - Procedura sanzionatoria

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob secondo quanto previsto dall'articolo 195.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ALLEGATO C – Comunicazioni registro

Schema 1

Notifica di iscrizione nel Registro e informativa sul trattamento dei dati personali

La scrivente OLIDATA S.p.A. ("**Società**" o "**Titolare**"), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento MAR (il "**Registro**").

Con la presente, La informiamo, ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, del Regolamento MAR, che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro per la seguente motivazione [____].

Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito www.olidata.com - sezione "*Governance*" – "*Regolamenti e Procedure*".

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare il *Group Chief Financial Officer* della Società al seguente indirizzo e-mail legal@olidata.com.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina privacy (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o OLIDATA S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è OLIDATA S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, Roma.

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere, nei casi previsti dall'articolo 20 del GDPR, la portabilità dei dati che Lei ha fornito al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del Titolare.

Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: legal@olidata.com.

Il Responsabile della tenuta del Registro.

***

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Per accettazione e presa visione della Procedura.

_____

Schema 2

Aggiornamento dei dati inseriti nel Registro

La scrivente OLIDATA S.p.A. ("**Società**" o "**Titolare**"), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento MAR (il "**Registro**").

Facendo seguito a quanto già comunicatole in data _____ con riferimento al Suo inserimento nel Registro, con la presente La informiamo che a seguito di _____, è stato aggiornato il motivo della Sua iscrizione nel Registro.

Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito www.olidata.com - sezione "*Governance*" – "*Regolamenti e Procedure*".

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare il *Group Chief Financial Officer* della Società al seguente indirizzo e-mail legal@olidata.com.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina privacy (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o OLIDATA S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è OLIDATA S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, Roma.

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere, nei casi previsti dall'articolo 20 del GDPR, la portabilità dei dati che Lei ha fornito al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del Titolare.

Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: legal@olidata.com.

Il Responsabile della tenuta del Registro.

***

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Per accettazione e presa visione della Procedura.

_____

Schema 3

Cancellazione dal Registro

La scrivente OLIDATA S.p.A. ("**Società**" o "**Titolare**"), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento MAR (il "**Registro**").

Facendo seguito a quanto già comunicatole in data _____ con riferimento al Suo inserimento nel Registro, con la presente La informiamo che in data _____ è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro.

Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito www.olidata.com - sezione "*Governance*" – "*Regolamenti e Procedure*".

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare il *Group Chief Financial Officer* della Società al seguente indirizzo e-mail legal@olidata.com.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina privacy (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o OLIDATA S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è OLIDATA S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, Roma.

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere, nei casi previsti dall'articolo 20 del GDPR, la portabilità dei dati che Lei ha fornito al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del Titolare.

Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: legal@olidata.com.

Il Responsabile della tenuta del Registro.

***

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Per accettazione e presa visione della Procedura.

_____

ALLEGATO D – Comunicazioni elenco

Schema 1

Notifica di iscrizione nell'Elenco e informativa sul trattamento dei dati personali

La scrivente OLIDATA S.p.A. ("**Società**" o "**Titolare**"), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") ha provveduto a istituire l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, come definite nella Procedura (l'"**Elenco**").

Con la presente, La informiamo, che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Elenco per la seguente motivazione _____ .

Ricordiamo che i possessori di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito www.olidata.com - sezione "*Governance*" – "*Regolamenti e Procedure*".

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare il *Group Chief Financial Officer* della Società al seguente indirizzo e-mail legal@olidata.com.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nell'Elenco e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina privacy (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o OLIDATA S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è OLIDATA S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, Roma.

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere, nei casi previsti dall'articolo 20 del GDPR, la portabilità dei dati che Lei ha fornito al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del Titolare.

Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: : legal@olidata.com.

Il Responsabile della tenuta del Registro.

***

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Per accettazione e presa visione della Procedura.

_____

Schema 2

Aggiornamento dei dati inseriti nell'Elenco

La scrivente OLIDATA S.p.A. ("**Società**" o "**Titolare**"), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") ha provveduto a istituire l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, come definite nella Procedura (l'"**Elenco**").

Facendo seguito a quanto già comunicatole in data _____ con riferimento al Suo inserimento nell'Elenco, con la presente La informiamo che a seguito di _____ , è stato aggiornato il motivo della Sua iscrizione nell'Elenco.

Ricordiamo che i possessori di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito www.olidata.com - sezione "*Governance*" – "*Regolamenti e Procedure*"

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare il *Group Chief Financial Officer* della Società al seguente indirizzo e-mail legal@olidata.com.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nell'Elenco e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina privacy (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o OLIDATA S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è OLIDATA S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, Roma.

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere, nei casi previsti dall'articolo 20 del GDPR, la portabilità dei dati che Lei ha fornito al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del Titolare.

Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: legal@olidata.com

Il Responsabile della tenuta del Registro.

***

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Per accettazione e presa visione della Procedura.

_____

Schema 3

Cancellazione dall'Elenco

La scrivente OLIDATA S.p.A. ("**Società**" o "**Titolare**"), in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**") ha provveduto a istituire l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni rilevanti, come definite nella Procedura (l'"**Elenco**").

Facendo seguito a quanto già comunicatole in data _____ con riferimento al Suo inserimento nell'Elenco, con la presente La informiamo che in data _____ è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nell'Elenco.

Ricordiamo che i possessori di Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella Procedura, che si allega alla presente, disponibile anche sul sito www.olidata.com - sezione "*Governance*" – "*Regolamenti e Procedure*".

Per qualsivoglia chiarimento, la invitiamo a contattare il *Group Chief Financial Officer* della Società al seguente indirizzo e-mail legal@olidata.com.

La preghiamo di trasmettere copia della presente comunicazione, sottoscritta per presa visione e accettazione, via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta ovvero di rispondere via *e-mail* all'indirizzo indicato nella comunicazione ricevuta confermando di aver ricevuto e visionato, nonché di accettare la presente notifica.

* * * * *

Le comunichiamo che i dati personali necessari per l'iscrizione nell'Elenco e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità alle disposizioni previste dalla Disciplina privacy (per tale intendendosi la normativa privacy nazionale, il Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e i Provvedimenti dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali), al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Le rendiamo noto che tale trattamento di dati è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR. La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; i dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. Il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o OLIDATA S.p.A. ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

Le comunichiamo, infine, che il Titolare del trattamento dei dati in questione è OLIDATA S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona n. 120, Roma.

La informiamo che potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile, tra cui quello:

a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e)di richiedere, nei casi previsti dall'articolo 20 del GDPR, la portabilità dei datiche Lei ha fornito al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a un altro titolare, senza alcun impedimentoda parte del Titolare.

Potrà, inoltre, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il Titolare scrivendo alla casella di posta elettronica: legal@olidata.com.

Il Responsabile della tenuta del Registro.

***

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni.

Per accettazione e presa visione della Procedura.

_____

ALLEGATO E – Lettera di comunicazione alle Controllate

[SU CARTA INTESTATA OLIDATA]

Spett.le

[*SOCIETÀ CONTROLLATA*]

[INDIRIZZO]

Cortese attenzione:

[*RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ*]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate

Egregi Signori,

in data _____ la nostra Società ha adottato la procedura relativa alla gestione ed alla comunicazione delle informazioni privilegiate (la "**Procedura**"). Si ricorda che i termini indicati in maiuscolo nella presente hanno il medesimo significato dei medesimi termini utilizzati nella Procedura.

Al proposito, vi inviamo formalmente copia della Procedura, in modo che possiate recepirne i contenuti applicabili alla Vostra società.

In ogni caso, vi ricordiamo che la Vostra società dovrà:

1. adottare opportune disposizioni atte a garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente Procedura;
2. inviare al Responsabile della Società ed al Responsabile del Registro, come indicati nella Procedura, ogni informazione che possa essere utile alla identificazione di Informazioni Riservate, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate ed alla tenuta del Registro e dell'Elenco.

Sarà onere della Vostra società valutare se informazioni idonee a diventare Informazioni Privilegiate siano in corso di formazione presso la Vostra società, dandone immediata informazione al Responsabile ed al Responsabile del Registro, deputato altresì alla tenuta dell'Elenco.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

_____

OLIDATA S.p.A.